

Bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle aree metropolitane.

Art. 1
Finalità e aree di intervento

1. Il presente atto promuove, nell'ambito del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante un programma di cofinanziamento realizzato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 del D.M. GAB/DEC/131/07 del 3 agosto 2007, la realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico.

2. Per le finalità previste dal precedente comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, provvede a cofinanziare sulla base delle richieste presentate dai soggetti di cui al successivo articolo 2, gli interventi relativi alle seguenti misure:

- a) realizzazione di servizi e infrastrutture che favoriscano l'uso del mezzo pubblico e riducano l'uso dei veicoli privati;
- b) potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e potenziamento dei servizi di infomobilità;
- c) realizzazione e potenziamento di interventi di razionalizzazione e miglioramento del processo di distribuzione delle merci in ambito urbano, anche tramite interventi multimodali di interesse di più comuni e attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche e di veicoli a basso impatto ambientale;
- d) realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalità ed un maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico;
- e) diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale e potenziamento delle relative reti di distribuzione con specifico riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche;
- f) diffusione della figura del mobility manager nelle aree geografiche in cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di tale figura ove esistente attraverso il sostegno alle nuove iniziative e a quelle già avviate particolarmente significative;
- g) potenziamento dei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e di quelli complementari, con particolare previsione allo sviluppo della gestione dei sistemi di car pooling e alla implementazione e diffusione del car sharing, anche attraverso la previsione da parte dei Comuni di forme di facilitazione per la gestione di tale servizio, l'espansione territoriale sia nelle aree urbane che in quelle più periferiche, l'integrazione con altre modalità di trasporto, l'incentivazione all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, il consolidamento della struttura dell'offerta;
- h) promozione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate, dell'intermodalità tra bici ed il treno e i mezzi di trasporto pubblico anche attraverso

la realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a e le aziende di trasporto pubblico, e predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire tale intermodalità.

- i) realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli scolari e i pedoni;

3. Non possono essere cofinanziati gli interventi già previsti dal decreto ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolare in atmosfera nei centri urbani".

4. Per l'attuazione del presente bando di cofinanziamento sono destinate risorse finanziarie pari a 34,9 milioni di euro (trentaquattromilioninovecentomila/00), in applicazione dell'art. 4 del DEC/GAB/131/2007 del 3 agosto 2007 e fatte salve le disposizioni dello Stato, successive alla pubblicazione del presente bando, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica.

5. Delle risorse di cui al precedente comma, 23,2 milioni di euro (ventitremilioniduecentomila/00) sono a valere sulle annualità 2007 e 2008 del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'art. 1 commi 1121 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, mentre i restanti 11,7 milioni di euro (undicimilionisettescentomila/00) saranno impegnati con successivo decreto del Direttore della Direzione Salvaguardia Ambientale (di seguito Direzione) a valere sull'annualità 2009 dello stesso Fondo.

Articolo 2

Soggetti beneficiari dei cofinanziamenti

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento i Comuni con una popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, che ricadano nelle zone individuate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 351/99 alla data di pubblicazione del presente bando e non ricadano nelle aree metropolitane di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, così come previsto dall'art. 3 comma 5 del D.M. GAB/DEC/131/07 del 3 agosto 2007, per le quali è stata individuata la perimetrazione.

2. I Comuni possono anche presentare istanza in forma associata, ai sensi del Titolo II, Capo V, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, individuando tra di essi il Comune referente che provvede alla trasmissione dell'istanza al Ministero. I Comuni interessati, la cui popolazione complessiva deve comunque essere pari o superiore a 30.000 abitanti, devono ricadere tutti nelle zone individuate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 351/99.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 la popolazione residente è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 **Limiti e modalità di cofinanziamento**

1. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili per il conseguimento di benefici ambientali, ciascun soggetto proponente può presentare un'unica istanza di cofinanziamento relativa ad un intervento di un'unica misura, tra quelle individuate nell'articolo 1, comma 2 del presente bando di cofinanziamento. Nel caso della presentazione di un'istanza in forma associata l'intervento deve riguardare effettivamente il territorio di tutti i Comuni associati.

2. Ai fini della redazione dell'istanza di cofinanziamento di cui al successivo articolo 4 e del modulo contenuto nell'allegato 1, per costo complessivo dell'intervento si intende quello dichiarato dal soggetto proponente l'istanza e determinato dalla somma di tutte le voci di costo previste dall'intervento, fermo restando che la percentuale massima del cofinanziamento concesso dal Ministero si applica al totale dei costi ammissibili, IVA inclusa ove dovuta.

3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente bando di cofinanziamento, fermo restando il limite di cofinanziamento del 70% del totale dei costi ammissibili previsto dall'art. 4, comma 7 del D.M. GAB/DEC/131/07 del 3 agosto 2007, sono soggetti ai seguenti limiti:

a) il limite massimo dei cofinanziamenti previsti dal presente bando e i limiti di ammissibilità delle singole voci di costo determinati dal presente comma, sono pari a:

- € 1.200.000 se il soggetto proponente ha una popolazione superiore a 150.000 abitanti;
- € 800.000 se il soggetto proponente ha una popolazione compresa tra 50.001 e 150.000 abitanti;
- € 400.000 se il soggetto proponente ha una popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.

b) Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- I) spese per la realizzazione di studi di fattibilità;
- II) le spese di pubblicazione dei bandi di gara e le spese notarili;
- III) le spese per l'acquisto o la costruzione di fabbricati;
- IV) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
- V) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- VI) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli del servizio di trasporto pubblico locale, nonché le spese per l'acquisto di carburante;
- VII) le spese per opere civili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- VIII) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente atto.

c) Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, sulla base delle modalità sotto indicate:

- I) le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento;

- II) le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità dell'intervento sono ammissibili fino ad un massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento;
- III) le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dall'intervento;
- IV) le spese di gestione relative ai servizi attivati nell'ambito degli interventi per i quali si richiede il cofinanziamento, inclusa l'istituzione del mobility manager, sono ammissibili limitatamente alle attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento, per una durata massima di 24 mesi. Tali spese includono le spese per il personale, inclusa la formazione, le spese per le licenze d'uso di specifici software, i costi di esercizio dei servizi di trasporto integrativi al trasporto pubblico locale, le spese di manutenzione e i canoni di affitto e/o leasing di infrastrutture, apparecchiature e risorse tecniche.

d) i cofinanziamenti concessi dal Ministero possono essere cumulati con altri cofinanziamenti pubblici di origine regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina.

e) la conclusione dell'intervento deve avvenire entro un termine massimo di 36 mesi a partire dalla data di approvazione del POD di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4 **Presentazione delle istanze di cofinanziamento**

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono trasmettere un'unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario delegato, relativa ad un intervento di cui si richiede il cofinanziamento. L'istanza deve essere corredata da:

- a) il modulo contenuto nell'allegato 1, debitamente compilato in tutte le sue parti;
- b) la documentazione comprovante la copertura finanziaria dell'intervento per la quota non coperta dal contributo ministeriale. In particolare i partners privati dovranno produrre una dichiarazione di cofinanziamento siglata dal rappresentante legale, mentre i Comuni (e analogamente gli altri soggetti pubblici) dovranno produrre una dichiarazione di cofinanziamento siglata dal rappresentante legale del Comune o da un suo delegato, con l'indicazione dei capitoli interessati del bilancio comunale e delle annualità di riferimento;
- c) elaborati grafici che riportino la localizzazione dell'intervento;
- d) copia di convenzioni o di accordi formali con altri enti e aziende coinvolti nell'intervento;
- e) se l'intervento risulta inserito all'interno di strumenti di pianificazione territoriale di cui al successivo articolo 6 comma 1, deve essere trasmessa, soltanto in formato digitale, copia dei piani dai quali risulta tale inserimento, con l'evidenza del riferimento all'intervento di cui si richiede il cofinanziamento;
- f) la copia della delibera di approvazione dell'istanza adottata dal competente organo comunale;
- g) la copia della delibera regionale dalla quale risulti l'inserimento del Comune proponente (o di più Comuni, nel caso di presentazione dell'istanza in forma

associata, così come indicato nell'articolo 2) all'interno delle zone di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351/99.

2. L'istanza deve essere presentata su supporto cartaceo ed in triplice copia in formato digitale (3 CD Rom per ciascuna istanza). I CD Rom dovranno essere corredati da una copertina che dovrà riportare la denominazione del Comune (o più Comuni) proponente, il titolo dell'intervento per il quale si richiede il cofinanziamento, la data di presentazione dell'istanza e la denominazione del presente bando di cofinanziamento. Ciascuna copia in formato digitale dovrà includere un file in formato excel contenente l'elenco dei documenti trasmessi con l'istanza ed il puntamento ai file relativi agli stessi documenti, tramite collegamento ipertestuale.

3. L'istanza deve indicare se l'intervento per il quale si richiede il cofinanziamento è interessato da altre forme di cofinanziamento di origine regionale, statale o comunitaria, ed in caso affermativo, dovrà essere trasmessa copia della relativa documentazione (delibere e/o decreti).

4. I soggetti che ai sensi dell'articolo 2, presentano istanza in forma associata devono allegare all'istanza di cofinanziamento la documentazione attestante l'individuazione del comune Referente.

5. Le istanze di cofinanziamento devono pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, sezione mobilità sostenibile, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di cofinanziamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fa fede il timbro postale di partenza.

6. Il computo dei giorni si effettua dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di cofinanziamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Se la scadenza del termine dovesse cadere di giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

7. Il Ministero può prescrivere ai proponenti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dell'istanza, l'invio di documentazione integrativa da trasmettere con supporto cartaceo ed in formato digitale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 5

Verifica delle istanze e valutazione degli interventi

1. La Direzione verifica, ai sensi dei successivi commi, il rispetto delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità a cofinanziamento delle istanze pervenute ed effettua la valutazione degli interventi ai fini della formazione della graduatoria.

2. Sono irricevibili:

- a) più istanze presentate dallo stesso Comune proponente (o più Comuni proponenti in forma associata);
- b) le istanze che non rispettano la tempistica di presentazione di cui al precedente articolo 4 commi 5 e 6;

c) le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2 o relative a interventi non ricadenti nelle misure previste dall'articolo 1.

3. Sono considerate ricevibili ma non ammissibili a cofinanziamento le richieste che non rispettano i requisiti di cui all'art. 4 e di cui al comma 3 del successivo art. 6. Al riguardo, la Direzione ha facoltà esclusiva, sulla base della documentazione pervenuta, di richiedere documentazione integrativa con le modalità di cui al precedente articolo 4 comma 7. Tale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa su supporto cartaceo ed in formato digitale secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 2.

4. Le istanze che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposte a valutazione, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 6.

Articolo 6

Criteri per la valutazione delle istanze e modalità di assegnazione del cofinanziamento

1. Per la valutazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, si applicano i seguenti criteri:

Criterio I: Qualità dell'intervento, determinata sulla base dei seguenti parametri:

- Fattibilità tecnico-economica dell'intervento e risultati attesi: dettaglio della descrizione dell'intervento dal quale risulti la dimostrazione della fattibilità ed i risultati attesi al termine dell'intervento rispetto alla situazione esistente;
- Piano finanziario: ammissibilità e congruità dei costi, dettaglio delle voci di costo con indicazione delle quantità e dei costi unitari, distinzione tra spese da sostenere in economia (es. personale interno) e forniture esterne, indicazione di eventuali spese sostenute da specifici partners, pubblici o privati;
- Coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati: partecipazione di altri soggetti, oltre il proponente, alla copertura finanziaria dell'intervento, dettaglio delle attività svolte da tali soggetti e dei benefici derivanti dal loro coinvolgimento;
- Qualità dei prodotti e dei servizi che si intendono attivare: materiali utilizzati, livelli di manutenzione messi in essere, accessibilità ed economicità per l'utente finale;
- Qualità della comunicazione: strategia di comunicazione che si intende adottare per promuovere sia l'apprezzamento da parte dell'utenza sia l'efficacia ambientale; valutazione del rapporto tra costi per la comunicazione ed efficacia della stessa;
- Qualità del piano di monitoraggio: attività dedicate alla verifica dell'effettivo utilizzo delle opere e dei servizi attivati, all'apprezzamento da parte dell'utente finale, alla valutazione ex post dei benefici ambientali attesi.

- Criterio II: Benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell'intervento: risparmio energetico, riduzione delle emissioni acustiche e di inquinanti atmosferici, riduzione dei flussi di traffico del trasporto privato. L'attribuzione del punteggio è condizionata alla valutazione dell'attendibilità dei dati relativi ai benefici ambientali.
- Criterio III: Inserimento dell'intervento nell'ambito di strumenti di pianificazione territoriale approvati dai competenti organi istituzionali. Alla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento, detto piano deve risultare approvato dal competente organo istituzionale.
- Criterio IV: Popolazione del territorio interessato dall'attuazione dell'intervento, rilevata secondo le modalità previste dal precedente art. 2 comma 3.

2. I punteggi da attribuire agli interventi sono determinati secondo le modalità individuate nell'allegato 2 del presente bando. L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti dipende dalla relativa posizione nella graduatoria ordinata in base al punteggio in modo decrescente. I cofinanziamenti saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del presente bando, e tenendo conto anche di quanto statuito dall'art. 1 comma 1123 della legge 296 del 27 dicembre 2006 e dell'art. 4 comma 4 del DEC/GAB/131/2007 del 3 agosto 2007 per la promozione della mobilità ciclistica.

3. Non saranno comunque ammessi a cofinanziamento gli interventi che abbiano conseguito la valutazione di "insufficiente" anche per uno solo dei parametri di cui al criterio I e II.

4. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non fossero sufficienti a cofinanziare interamente l'intervento o gli interventi, che, nell'ordine stabilito dal comma 2, seguono l'ultimo intervento cofinanziato, il cofinanziamento sarà assegnato in misura ridotta. Tale misura corrisponde, in caso di unico intervento, all'importo residuo disponibile e, in caso di più interventi, che abbiano quindi pari posizione in graduatoria, all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al cofinanziamento a cui ciascun intervento avrebbe avuto diritto.

5. Qualora le richieste di cofinanziamento presentate nei tempi previsti dall'articolo 4 commi 5 e 6 non riuscissero a coprire l'intero importo del presente bando, le risorse residue e non assegnate potranno essere impiegate per il finanziamento delle azioni previste dall'art. 3 del DEC/GAB/131/2007 del 3 agosto 2007.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Con decreto del Direttore Generale della Direzione Salvaguardia Ambientale, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si provvede all'individuazione degli interventi da cofinanziare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5. Il decreto è notificato ai soggetti beneficiari del contributo.

2. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione ai soggetti beneficiari del contributo con le seguenti modalità:

a) una prima quota di cofinanziamento, di importo pari al 50% del contributo ammesso dal decreto di cui al comma 1, contestualmente all'approvazione del POD di cui all'articolo 8;

b) la seconda quota, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile e da eventuali certificazioni di realizzazione degli interventi, dalla quale risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari al costo complessivo previsto dal POD dell'intervento, tale seconda quota è di importo pari al 50% del cofinanziamento. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari ad almeno il 70% del costo complessivo previsto dal POD dell'intervento, tale seconda quota è di importo pari al 30% del cofinanziamento;

c) la eventuale terza quota, di importo pari al 20% del cofinanziamento, nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b), a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile e da eventuali certificazioni di realizzazione degli interventi, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal POD dell'intervento.

d) Il trasferimento della quota del contributo ministeriale relativa alla conclusione dell'intervento, secondo le modalità riportate nelle precedenti lettere b) e c) del presente comma, è subordinato alla trasmissione, da parte del Comune beneficiario del cofinanziamento, di una relazione illustrativa delle modalità di prosecuzione delle attività svolte nell'ambito dell'intervento, al fine di non procedere ad una loro interruzione a seguito dell'esaurimento del cofinanziamento ministeriale. Tale relazione deve evidenziare, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di esaurimento del contributo ministeriale, il piano di gestione dei servizi attivati nell'ambito dell'intervento ed il piano delle attività di manutenzione.

3. Nel caso della presentazione di un'istanza in forma associata, i trasferimenti delle risorse saranno effettuati a favore del Comune referente.

Articolo 8 **Programma Operativo di Dettaglio (POD)**

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, i beneficiari dei contributi devono trasmettere al Ministero il POD relativo alla realizzazione dell'intervento cofinanziato. Il POD deve essere corredato da:

- a) La descrizione dettagliata dell'intervento ed il relativo piano finanziario, con il dettaglio delle voci di costo, utilizzando lo schema già predisposto per la richiesta di cofinanziamento di cui all'allegato 1;
- b) La documentazione attestante l'impegno di spesa per la quota non coperta dal contributo ministeriale. In particolare il Comune proponente (ed eventuali altri enti pubblici) dovrà trasmettere la relativa delibera di impegno, mentre i partners privati dovranno inviare la relativa delibera del consiglio di

amministrazione o di altro organo equivalente nel caso quest'ultimo non sia presente nella struttura societaria;

- c) La copia della delibera di approvazione del POD, predisposta dal Comune beneficiario del contributo, o dal Comune referente in caso di presentazione dell'istanza in forma associata.

2. Qualora il cofinanziamento concesso sia inferiore a quanto richiesto dal soggetto proponente nell'istanza, il POD dovrà essere redatto tenendo conto del cofinanziamento attribuito e conformemente all'intervento approvato. Il Comune (o più Comuni in forma associata) beneficiario potrà comunque realizzare l'intervento per il quale è stato richiesto il cofinanziamento, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la quota non coperta dal contributo ministeriale.

3. Con decreto del Direttore Generale della Direzione si provvede all'approvazione del POD. A tal fine la Direzione può prescrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del POD, l'invio di documentazione integrativa, da trasmettere entro 30 (trenta) giorni. Il decreto è notificato al soggetto che ha presentato il POD.

4. Nel caso in cui dal POD risulti una spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento inferiore rispetto a quella sulla cui base è stato determinato il cofinanziamento, il decreto di cui al precedente comma 3 dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento di tale intervento.

Articolo 9

Modifiche dell' intervento

1. I soggetti ammessi al cofinanziamento possono richiedere al Ministero, in caso di gravi e comprovate motivazioni e nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche all'intervento. Alla richiesta deve essere allegata una relazione giustificativa delle motivazioni delle varianti ed il POD dell'intervento aggiornato.

2. Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui al comma precedente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'intervento aggiornato deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente atto ed in particolare i limiti di cofinanziamento di cui all'articolo 3;
- b) la quota di cofinanziamento del Ministero non deve essere superiore a quella individuata dal decreto di cui all'articolo 7 comma 1;
- c) l'intervento aggiornato deve essere corredato dalla documentazione di cui al precedente articolo 8 comma 1;
- d) i benefici ambientali attesi dell'intervento aggiornato, che la Direzione valuterà sulla base della documentazione pervenuta, devono essere non inferiori a quelli dell'intervento originario ammesso a cofinanziamento.

3. Il Ministero può prescrivere l'invio di ulteriore documentazione da trasmettere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il Ministero valuta la richiesta di modifica e la approva con proprio decreto. In caso di approvazione l'intervento aggiornato sostituisce il precedente. Il decreto è notificato al soggetto che ha presentato la richiesta di modifica.

Articolo 10

Revoca dei cofinanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Il Ministero dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi se è accertato il verificarsi di anche una sola tra le seguenti condizioni:

a) mancata presentazione del POD nei termini previsti dall'articolo 8, inclusa la mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa, ove richiesta;

b) mancata corrispondenza del POD ai contenuti dell'istanza presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

c) significatività degli scostamenti tra la tempistica prevista e quella effettiva per la realizzazione degli interventi ammessi a cofinanziamento;

d) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione dell'intervento per cui è stato previsto il cofinanziamento;

e) difformità delle azioni messe in essere rispetto al POD approvato;

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione.

3. Fatte salve le norme vigenti in tema di contabilità dello Stato, le risorse risultanti dalle revoche disposte ai sensi del precedente comma 1 e dalle riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 4, sono destinate al finanziamento delle azioni previste dall'art. 3 del DEC/GAB/131/2007 del 3 agosto 2007.

Articolo 11

Relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori

1. I beneficiari dei contributi devono trasmettere al Ministero, ogni sei mesi, a decorrere dalla data del decreto di ammissione a cofinanziamento, una relazione dalla quale risulti, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento dei lavori esecutivi dell'intervento, corredata dalla documentazione contabile attestante l'affidamento delle forniture e le spese sostenute, sulla base delle voci di costo risultanti dal POD. Non sono rendicontabili i costi relativi ad azioni messe in essere precedenti alla data di approvazione del POD.

2. La relazione semestrale deve riportare l'attestazione, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto dei cofinanziamenti di cui al presente bando di cofinanziamento.

3. I soggetti ammessi al cofinanziamento comunicano al Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione degli interventi. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di interventi integrativi o complementari a quelli già realizzati. A tal fine il

proponente presenta al Ministero, per l'approvazione, adeguata documentazione di dettaglio.

Articolo 12

Accessibilità delle banche dati

1. Il Comune si impegna a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi all'intervento, anche a mezzo internet, al fine di consentire il proseguimento del programma di monitoraggio della spesa ambientale avviato dal Ministero e dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in attuazione dell'articolo 55 comma 5 del D.lgs 152 del 3 aprile 2006.

2. In attuazione delle finalità di monitoraggio della spesa in campo ambientale di cui al precedente comma 1, il Comune si impegna inoltre a rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione del Comune stesso relative alla situazione della mobilità e della qualità dell'aria.

Articolo 13

Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e gli interventi cofinanziati con il presente bando attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il cofinanziamento concesso.

2. I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati dell'intervento cofinanziato.

3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti l'intervento cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo del Ministero.